


**COMUNE DI CASIER**



**(PROVINCIA DI TREVISO)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91**

**Ufficio URBANISTICA                      Settore/Servizio USO E ASSETTO TERRITORIO**

**Oggetto**

**LOTTE D+E3 NELL'AMBITO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP) IN Z.T.O. D2/8 (GIA' D2/6). DITTA: UBI LEASING S.P.A.. PRESA D'ATTO RICHIESTA DI ALIENAZIONE E RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE.-**

**Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.go n. 267/2000**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

li, 10-06-2015

Il Responsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio  
BANDOLI PAOLA

*Il Responsabile del Procedimento:*

<b>DELIBERA N° _____ del _____</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE</b>
<input type="checkbox"/> <b>Immediata esecutività</b>	

	<b>Parere favorevole</b>
	<b>Parere contrario</b>
	<b>Sospesa</b>
<b>Casier,</b>	<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b>

*Visto Ufficio Finanziario:*

*Visto dell'Assessore di riferimento:*

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 107 del 19/10/2012 con cui la Giunta Comunale ha preso atto della volontà manifestata dalla società UBI Leasing S.p.A. di riassegnare l'area di proprietà nell'ambito del PIP di cui alla Convenzione Rep.n. 1822 del 26/06/2007 – ditta MOBILITARE S.N.C. – SBS LEASING, relativa ai Lotti D+E3 e successivo atto di permuta, modifica di convenzione e identificazione catastale Rep.n. 1869 del 28/02/2012 a rogito del Segretario del Comune di Casier, rinunciando contestualmente al diritto di prelazione;

PRESO ATTO dell'avvenuta risoluzione del contratto di leasing stipulato tra UBI Leasing S.p.A. (già SBS Leasing S.p.A.) e la ditta MOBILITARE S.N.C. di Pasqual Marco e C., assegnataria dei Lotti D+E3, a fronte dell'inadempienza di quest'ultima;

VISTA la nota della società UBI Leasing S.p.A. del 09/06/2015, acquisita al prot.n. 7635 in data 10/06/2015, con cui si conferma la disponibilità e l'interesse ad addivenire alla cessione dell'immobile in parola;

RICHIAMATO l'art. 5 della summenzionata Convenzione Rep.n. 1822 del 26/06/2007, di cui si riporta testualmente un estratto:

*“Articolo 5 – Cessioni successive*

*... omissis... l'alienazione o la costituzione dei diritti reali di godimento sull'immobile può avvenire esclusivamente a favore delle ditte utilmente classificate nella graduatoria scaturente dal bando di concorso per l'assegnazione dei lotti P.I.P. approvata con deliberazioni di Giunta Comunale n. 144 del 25 giugno 2003 e n. 211 del 15 ottobre 2003, seguendo l'ordine decrescente delle medesime e al prezzo fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del costo della concessione dell'area, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sostenuti.*

*Qualora la graduatoria di cui al comma precedente risultasse esaurita, la scelta dell'acquirente sarà preventivamente concordata con il Comune, allo stesso prezzo, e con la possibilità di quest'ultimo di esercitare il diritto di prelazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia e per il conseguimento di obiettivi sociali.*

*Negli atti di trasferimento degli immobili dovranno essere inserite clausole da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente Convenzione e si impegna a non usare o disporre l'immobile in contrasto con le prescrizioni della presente Convenzione.*

*Le clausole stesse dovranno essere specificatamente confermate per iscritto, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile.”;*

RIBADITO che la graduatoria per l'assegnazione delle aree all'interno del PIP risulta esaurita per la rinuncia all'assegnazione delle ditte utilmente inserite nella graduatoria originaria a seguito del fallimento della ditta Vecoper Italiana s.r.l., che ha portato alla sospensione dei lavori di urbanizzazione delle aree;

VERIFICATO che le ditte assegnatarie del PIP non hanno manifestato l'interesse di subentrare alla ditta UBI Leasing S.p.A. nell'assegnazione dei Lotti D+E3, come specificatamente richiesto con nota prot.n. 5998 del 03/07/2012;

RITENUTO opportuno che il futuro acquirente debba essere scelto dalla società UBI Leasing S.p.A., proprietaria delle aree, esclusivamente tra soggetti che siano in possesso degli stessi requisiti di cui al bando originario;

RICHIAMATO il “Bando di concorso per la cessione in proprietà di “lotti” facenti parte del nuovo piano per insediamenti produttivi (P.I.P.)”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2002 e, in particolare:

“... omissis...”

*Art. 1) SOGGETTI BENEFICIARI:*

*Possono essere assegnatari dei “lotti” PIP e quindi possono concorrere al presente bando:*

- *Le imprese artigiane;*
- *Le imprese industriali;*
- *Le sole imprese commerciali all'ingrosso;*

*Art. 2) REQUISITI DI AMMISSIBILITA':*

*Per poter concorrere al presente bando è indispensabile:*

- *L'iscrizione alla C.C.I.A.A.;*
- *L'esistenza della ditta, nel territorio del Comune di Casier, da oltre tre anni dalla data di approvazione del presente Bando;*

*sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando le ditte già associate al CONSIP- Dosson.*

*... omissis...”*

RITENUTO di:

1. prendere atto della volontà manifestata dalla società UBI Leasing S.p.A. di riassegnare l'area di proprietà nell'ambito del PIP;
2. non esercitare il diritto di prelazione nel rispetto delle vigenti norme in materia e per il conseguimento degli obiettivi sociali, come prescritto dall'art. 5 della Convenzione stipulata in data 26/06/2007, Rep.n. 1822, dato atto che il Comune di Casier si è riservato un lotto nell'ambito del PIP;
3. demandare al Settore Uso e Assetto Territorio di pubblicare l'allegato avviso, che si approva, per rendere nota la volontà della società UBI Leasing S.p.A. di riassegnare l'area di proprietà nell'ambito del PIP, assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di apposita istanza e precisando che:
  - la scelta dell'acquirente dovrà essere preventivamente concordata con il Comune tra soggetti che siano in possesso degli stessi requisiti di cui al bando originario; i tre anni di esistenza della ditta nel territorio del Comune di Casier saranno calcolati dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
  - il prezzo di vendita dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art.5 della Convenzione Rep.n. 1822 del 26/06/2007, tenuto conto che i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione in Z.T.O. D2/5 e del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) in Z.T.O. D2/6 sono stati ultimati e collaudati e che l'area è inedificata;

RICHIAMATE le delibere tutte di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale relative al Piano di Lottizzazione Z.T.O. D2/5 e Piano per gli insediamenti produttivi (PIP) Z.T.O. D2/6;

DATO ATTO che analogo procedimento è stato attivato per la cessione di un'altra area nell'ambito del PIP Z.T.O. D2/6 (ora Z.T.O. D2/8) su richiesta della società Iccrea BancaImpresa S.p.A., giusta delibera di Giunta Comunale n. 13 del 02/02/2015;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del competente Settore di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

**DELIBERA**

1. di prendere atto della volontà manifestata dalla società UBI Leasing S.p.A. di riassegnare l'area di proprietà nell'ambito del PIP di cui alla Convenzione Rep.n. 1822 del 26/06/2007 – ditta MOBILITARE S.N.C. – SBS LEASING, relativa ai Lotti D+E3 e successivo atto di permuta, modifica di convenzione e identificazione catastale Rep.n. 1869 del 28/02/2012 a rogito del Segretario del Comune di Casier;
2. di non esercitare il diritto di prelazione nel rispetto delle vigenti norme in materia e per il conseguimento degli obiettivi sociali,
3. di demandare al Settore Uso e Assetto Territorio di pubblicare l'avviso allegato, che si approva, per rendere nota la volontà della società UBI Leasing S.p.A. di riassegnare l'area di proprietà nell'ambito del PIP, assegnando un termine di 20 giorni per la presentazione di apposita istanza e precisando che:
  - a. la scelta dell'acquirente dovrà essere preventivamente concordata con il Comune tra soggetti che siano in possesso degli stessi requisiti di cui al bando originario, ovvero:  
**SOGGETTI BENEFICIARI:**
    - Le imprese artigiane;
    - Le imprese industriali;
    - Le sole imprese commerciali all'ingrosso;**REQUISITI DI AMMISSIBILITA':**
    - L'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
    - L'esistenza della ditta, nel territorio del Comune di Casier, da oltre tre anni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;sono escluse dalla possibilità di partecipare al bando le ditte già associate al CONSIP-Dosson.
  - b. il prezzo di vendita dovrà essere conforme a quanto prescritto dall'art.5 della Convenzione Rep.n. 1822 del 26/06/2007, tenuto conto che i lavori di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione in Z.T.O. D2/5 e del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) in Z.T.O. D2/6 sono stati ultimati e collaudati e che l'area è inedificata.

Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di provvedere ai successivi adempimenti. La Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.